

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 31 DEL 29-12-20

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 20:30, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

BROGLIA VANDA	Presente	ANTOGNOZZI ROLANDO	Presente
COMPAGNONI MONIA	Presente	BERARDUCCI GIANNI	Presente
CECCHETTI MARCO	Presente	COCCIA FRANCESCO	Presente
QUINTILI DIEGO	Presente	SACCHI PIETRO	Presente
MOSCONI ERALDO	Assente	BERDINI GIACOMO	Presente
SPOSETTI FIORELLA	Assente		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. D.SSA MARISA CARDINALI

Assume la presidenza il Sig. BROGLIA VANDA
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

COCCIA FRANCESCO
QUINTILI DIEGO
BERDINI GIACOMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Sentito il Sindaco il quale illustra l'argomento in questione;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il documento istruttorio allegato parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di prendere atto:

- a) del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, come validato dall'Ente di Governo denominato ATA3 Rifiuti - Macerata, quale Ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
- b) Della relazione di accompagnamento al predetto PEF Tari anno 2020.

Di ripartire il maggior costo previsto per l'anno 2020 quantificato in percentuale al 1,42% nei 3 anni a partire dal 2021.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con voti favorevoli unanimi, resi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sant'Angelo in Pontano è presente e operante l'Ente di Governo

dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l'ATA Rifiuti ATO3 Macerata, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Evidenziato che, per applicare le tariffe conformi al criterio "chi inquina paga", la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato come il Comune di Sant'Angelo in Pontano si sia valso nella definizione delle tariffe TARI del disposto dell'art.1 c. 652 della Legge 27/12/2013 n.147;

Rilevato che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; Visto, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652; Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), validato dal competente Ente di Governo, ATA3 Rifiuti - Macerata;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; Richiamato dall'art. 57 bis, comma 1, L. 26 ottobre 2019, n. 129, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI, della c.d. tariffa monomia;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, determinate con atto di Consiglio Comunale n.6 del 18/06/2020 sulla base del Piano Finanziario anno 2019 in attesa della validazione da parte dell'ente competente ATA3 Rifiuti – Macerata, così come previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5 *"I comuni possono in deroga all'art. 1 comma 654 e 683 della legge 27/12/2013, 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020"*;

Rilevato che in data 22 maggio 2020 con propria Determinazione n. 2/2020 il competente Ente di Governo, ATA3 Rifiuti - Macerata, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 (*Allegato*) comunicandolo al Comune tramite PEC in data 28/05/2020 Prot. n. 14831 dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 189.884,00, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 78.247,00
VARIABILI	€ 111.637,00

Considerato che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va sottratto l'importo di € 515,00 relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie l'importo complessivo di € 189.370,00;

Preso atto di uno scostamento pari ad una percentuale del 1,42% di costi maggiori per l'anno 2020 in riferimento ai costi 2019;

Ritenuto opportune ripartire il maggior costo in 3 anni a partire dal 2021 così come stabilito dal D.L. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5;

SI PROPONE

Di prendere atto:

- c) del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, come validato dall'Ente di Governo denominato ATA3 Rifiuti - Macerata, quale Ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
- d) Della relazione di accompagnamento al predetto PEF Tari anno 2020.

Di ripartire il maggior costo previsto per l'anno 2020 quantificato in percentuale al 1,42% nei 3 anni a partire dal 2021.

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fortuna Antony

PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA E CONTABILE ESPRESSA DAL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Fortuna Antony

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BROGLIA VANDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
D.SSA MARISA CARDINALI

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1, del D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 04-01-21

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi: dal 04-01-21 al 19-01-021 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.L.gs.n.267/2000;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art.134 D.L.gs n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI